



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (BONGIORNO)
e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2019

Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	10
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	17
Disegno di legge	»	35

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 1

Le disposizioni in oggetto si riferiscono al settore dello spettacolo dal vivo. Esse recano, infatti, una serie di deleghe al Governo per disciplinare tale ambito, nelle sue diverse espressioni: attività teatrali; attività liriche, concertistiche, corali; attività di danza classica e contemporanea; attività musicali popolari contemporanee; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione; spettacolo viaggiante; carnevali storici e rievocazioni storiche.

Le disposizioni tengono conto della mancata adozione dei decreti legislativi di riordino del settore per i quali vi era una delega analoga nella legge n. 175 del 2017, recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia ».

L'esercizio del potere normativo delegato si inserisce infatti nel contesto dell'articolo 1 della sopra citata legge richiamando espressamente i principi ivi elencati, che affidano alla Repubblica, in attuazione delle fonti di rango costituzionale e sovranazionale, la promozione dello spettacolo dal vivo, in tutte le sue varianti sopra menzionate, quale fattore di sviluppo, anche economico e non solo culturale, e il riconoscimento del suo valore educativo, nonché della sua utilità sociale.

Nell'esercizio della delega in oggetto, mediante la redazione di un unico testo norma-

tivo denominato « codice dello spettacolo », il Governo intende attuare il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Ciò al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività.

In particolare, per la redazione del codice dello spettacolo sono stati individuati dei principi e dei criteri direttivi al fine della semplificazione normativa quali: l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; il coordinamento e la consolidazione, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti negli ambiti interessati dall'intervento, comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, con la contestuale ed esplicita abrogazione delle norme ritenute obsolete o comunque superate; l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo; l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa ad ogni attività o gruppi di attività.

Ai fini della semplificazione amministrativa sono stati previsti ulteriori criteri e principi direttivi, quali: l'eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo la necessità di mantenerli qualora siano motivati dall'analisi di impatto della regolamentazione; l'uniformità, per tipologie omogenee di procedimento, delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura; l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza; la previsione che, di regola, sia qualificato come onere fiscalmente detraibile il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore.

Per quanto riguarda i settori oggetto della delega, sono definiti sia i principi e i criteri direttivi validi per l'intero settore, sia i principi e i criteri direttivi specifici per le fondazioni lirico-sinfoniche da una parte e, dall'altra, per il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante, i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

In particolare, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, da un lato i decreti legislativi dovranno assicurare una razionalizzazione della *governance*, specificando i requisiti minimi che devono essere posseduti da tali soggetti, rafforzando le competenze e le responsabilità del soprintendente e precisando, infine, le forme di controllo, di vigilanza e di eventuale commissariamento da parte del Ministero; dall'altro, i decreti dovranno specificare i criteri di assegnazione del finanziamento pubblico alle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di stimolare il miglioramento della qualità artistica dei pro-

grammi di spettacolo e dei risultati relativi alla gestione economico-finanziaria, ma anche al fine di favorire la realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica e il reperimento di ulteriori finanziamenti rispetto a quello statale.

Con riguardo agli altri settori dello spettacolo, i decreti legislativi dovranno innanzitutto riordinare la disciplina di alcuni soggetti che operano stabilmente nel settore dello spettacolo (teatri nazionali, teatri di tradizione, teatri di rilevante interesse culturale, istituzioni concertistico-orchestrati), razionalizzando gli spazi e le modalità di intervento del Ministero per i beni e le attività culturali. In secondo luogo, dovranno precisare le forme di finanziamento, le tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei diversi settori, al fine di stimolare la massima pluralità, qualità e professionalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale; specifiche disposizioni dovranno regolare, tra l'altro, le modalità e i criteri di estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee e provvedere alla revisione e razionalizzazione delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, anche al fine di assicurare il parziale o totale superamento dell'utilizzo degli animali.

Si prevede inoltre che i decreti legislativi di riordino della materia dello spettacolo intervengano altresì a modificare la disciplina del Consiglio superiore dello spettacolo, di cui all'articolo 3 della legge n. 175 del 2017: al riguardo, sono stabiliti due specifici criteri e principi direttivi, riferiti alla composizione di tale organo, per cui si prevede la presenza di diritto del Ministro per i beni e le attività culturali, nonché alla razionalizzazione dei relativi poteri, al fine di ridurre i rischi di mancato coordinamento e/o di sovrapposizione con le specifiche attribuzioni e valutazioni tecnico-amministrative affidate

al Ministero e alla direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in esame, essi sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata e dei pareri del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione che diano ragione della scelta effettuata. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei predetti principi e dei criteri direttivi e della descritta procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Articolo 2

La norma, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, reca delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Tale delega si è resa necessaria al fine di consentire un riordino sistematico della ma-

teria, di particolare complessità tecnica, anche al fine del necessario adeguamento alle importanti riforme intervenute successivamente all'emanazione del codice (si evidenziano l'adozione del codice dei contratti pubblici e l'adozione del codice del Terzo settore), nonché al diritto internazionale patrizio (si citano, come esempio, la legge n. 57 del 2015 di ratifica della convenzione La Valletta in materia di archeologia, o la convenzione di Nicosia contro il traffico illecito e la distruzione di beni culturali). Si rende inoltre necessario rinforzare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, trattandosi di valori primari potenzialmente compromettibili, al fine di evitare o contenere il più possibile effetti lesivi, quali la perdita del patrimonio culturale, che non sono più rimediabili.

La norma indica espressamente i principi e i criteri direttivi al fine della semplificazione normativa quali: l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; il coordinamento e la consolidazione, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti negli ambiti interessati dall'intervento, comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, con la contestuale ed esplicita abrogazione delle norme ritenute obsolete o comunque superate; l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo; l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa ad ogni attività o gruppi di attività.

Ai fini della semplificazione amministrativa sono stati previsti ulteriori criteri e principi direttivi, quali: l'eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo la necessità di mantenerli qualora siano motivati dall'analisi dell'impatto della regolamentazione; l'uniformità, per ti-

pologie omogenee di procedimento, delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura; l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza; la previsione che, di regola, sia qualificato come onere fiscalmente detraibile, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore.

In relazione alle materie oggetto della delega, sono indicati degli specifici principi e i criteri direttivi. Le modifiche introdotte dovranno, in particolare, essere finalizzate a rinforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche al fine di assicurare la trasmissione di valori riconosciuti come primari dalla Costituzione alle generazioni future, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza; ad assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale pubblico; a rinforzare la tutela degli archivi pubblici e privati; a razionalizzare le modalità di partecipazione dei privati alla fruizione pubblica, nel rispetto del codice dei contratti pubblici; a coordinare la normativa con i trattati internazionali stipulati in materia culturale; ad assicurare una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di controllo della circolazione dei beni, anche fuori dai confini nazionali; a meglio coordinare l'espropriazione culturale con le norme generali sull'esproprio; a razionalizzare la concessione in uso dei beni culturali; a potenziare la valorizzazione dei

beni culturali pubblici; a rinforzare la tutela dei beni paesaggistici, nelle more dei procedimenti dichiarativi; ad aggiornare le norme regolamentari attinenti alla materia, anche mediante l'abrogazione di fonti regolamentari molto risalenti nel tempo.

Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in esame, essi sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione che diano ragione della scelta effettuata. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei predetti principi e dei criteri direttivi e della descritta procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

RELAZIONE TECNICA

Entrambe le deleghe, sia quella per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo, sia per la modifica del codice dei beni culturali e paesaggio, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento al criterio di delega di cui agli articoli 1, comma 3, lettera f), e 2, comma 2, lettera q), si rappresenta quanto segue. Il criterio stabilisce che per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile. Si precisa che il decreto legislativo che attuerà tale criterio direttivo porrà norme di carattere generale senza oneri immediati per la finanza pubblica, mentre gli eventuali successivi atti normativi che vorranno introdurre oneri regolatori, non compensati altrimenti, potranno essere adottati solo se un provvedimento legislativo qualifichi l'onere introdotto come onere fiscalmente detraibile, quantifichi puntualmente le minori entrate per il bilancio dello Stato ed individui apposita copertura finanziaria.

Con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) e all'articolo 2, comma 2, lettera p), relativo al monitoraggio e controllo telematico del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, si rappresenta che questa Amministrazione sta provvedendo alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso il nuovo Portale dei procedimenti che sarà collegato direttamente al nuovo applicativo di protocollo informatico e gestione documentale, il quale consentirà di effettuare il monitoraggio telematico. Nelle more della realizzazione del Portale dei procedimenti, e in attesa della completa automatizzazione dei tempi degli stessi, si fa presente che sul sito istituzionale del Ministero, sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" è stata attivata una sottosezione dove è pubblicato il monitoraggio dei tempi procedimentali come disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013 e che alcuni procedimenti, quali ad esempio quelli relativi alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, sono gestiti tramite l'applicativo FUS on line che assicura la tempestiva pubblicazione dei dati. L'Amministrazione può dunque procedere all'attuazione del criterio di delega in parola con le risorse destinate a legislazione vigente alla informatizzazione dei procedimenti amministrativi e dei flussi documentali, di cui ai capitoli "di investimento" 7453 p.g.1 e p.g.2; capitolo 7452 p.g.1; capitolo 7451 p.g.1.

Con riguardo alla delega in materia di spettacolo di cui all'articolo 1, si precisa quanto segue.

Con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h), che prevede la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, esso si basa sulla considerazione che la promozione delle opere di giovani artisti e compositori emergenti può essere sviluppata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di Intesa con le piattaforme radio televisive. Già oggi, peraltro, l'articolo 37 della legge n.800/1967, demanda al Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il MISE, la possibilità di determinare con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima



produzione lirica e concertistica nazionale.

Con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), che prevede la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche, si rappresenta che l'applicazione di tale criterio non determina nuovi o maggiori oneri.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 175/2017 la Repubblica riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale. Quello in argomento è un obiettivo che già oggi è previsto dalla normativa in materia di finanziamenti pubblici a valere sul FUS, che prevede azioni mirate alla formazione del pubblico, alla inclusione sociale e al ricambio generazionale degli artisti. L'obiettivo previsto dalla presente disposizione era peraltro già ricompreso tra i criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 175/2017.

È possibile, quindi, prevedere forme di intervento a spesa invariata attraverso una doppia azione combinata:

- verso le compagnie e le formazioni professionali da finanziare con i fondi FUS affinché elaborino progetti dedicati ai giovani anche oltre l'attività ad essi dedicata dalle compagnie di teatro per ragazzi

- in accordo con il MIUR per accordi di collaborazione senza oneri, che prevedano interventi nelle scuole da parte degli organismi finanziati dal FUS ed una collaborazione con il MIBAC in merito alle linee guida e ai criteri del "Piano delle arti".

Con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera m), che prevede la promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, si rappresenta quanto segue.

Con tale obiettivo la norma intende promuovere la parità dei diritti e l'inclusione sociale nel campo dello spettacolo dal vivo. Trattasi di un obiettivo che già oggi è previsto dalla normativa in materia di finanziamenti pubblici a valere sul FUS - peraltro già ricompreso tra i criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 175/2017 - ed è finalizzato a promuovere l'accesso alle pratiche dello spettacolo alle fasce di pubblico con minori opportunità.

Si evidenzia la duplice accezione della fruizione dello spettacolo come accessibilità da parte del pubblico e come accessibilità alle pratiche artistiche, portando l'attenzione su misure ed interventi integrati che, anche ad invarianza di spesa, possono contribuire alla promozione dell'esercizio di un diritto e nello stesso tempo alla crescita culturale di tutta la comunità attraverso linguaggi e pratiche che si confrontano e includono la diversità. In particolare si precisa che il FUS già sostiene nell'ambito del settore della promozione, comune alle discipline del teatro, della musica, della danza e del circo, progetti volti a promuovere l'inclusione di persone diversamente abili.

La presente disposizione può inoltre essere declinata nel senso di incoraggiare nuove iniziative da concordare anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate a favorire l'accesso agli spettacoli sotto il profilo di facilitazioni tariffarie per persone con disabilità e per i loro accompagnatori, nonché per l'introduzione di strumenti innovativi per la fruizione degli spettacoli da parte di tutti gli spettatori.

Con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), numero 3, che prevede il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali, si rappresenta che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che il contrassegno SIAE non è una tassa e non rappresenta un ricavo diretto per lo Stato ma un introito per la SIAE (circa euro 3 milioni nel 2017- bilancio consuntivo SIAE 2017) cui è connesso un costo di gestione. Si aggiunge che il superamento dello strumento del contrassegno SIAE è ritenuto opportuno anche in quanto esso rappresenta oggi uno strumento superato dall'evoluzione dei supporti e dei consumi. Si consideri in particolare che la maggior parte dei consumi - e anche la eventuale



fruizione abusiva - di opere musicali avviene oggi online, ove, evidentemente, non si applica il contrassegno SIAE. Tale strumento dunque risulta essere oggi un onere imposto ai produttori che non determina significativi effetti positivi in termini di lotta alla contraffazione. Si segnala altresì che Italia, Portogallo e Romania, sono gli unici Paesi europei ove l'obbligo di apposizione del contrassegno non sia stato abolito.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 2, in materia di beni culturali e paesaggio, si precisa quanto segue.

Il criterio di delega di cui al comma 2 lettera a), concernente l'aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali, consiste in un riordino complessivo delle categorie di beni culturali previste dal codice di settore finalizzato ad una più efficace e precisa modalità di attuazione della funzione di tutela da parte dello Stato: il beneficio corrisponde ad una migliore salvaguardia del patrimonio culturale e la prospettiva di una maggiore fruizione per la collettività, a fronte di nessun costo. L'eventuale, conseguente incremento di attività amministrativa di tutela - propria degli organi ministeriali a ciò preposti - potrà essere attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'Amministrazione.

Analogamente, per quanto riguarda la lettera c) che propone di riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, si specifica che l'ipotesi di riforma è finalizzata a una più razionale modalità di attuazione della funzione di tutela da parte dello Stato per tale categoria di beni, atteso che i relativi decreti regolamentari in materia, ivi compreso quello di funzionamento delle scuole archivistiche, risalgono ai primi anni del 1900. Le necessarie misure di aggiornamento (e di adeguamento alle nuove esigenze formative, ad esempio) potranno pertanto essere adottate con l'utilizzo delle risorse già allocate sui relativi capitoli di bilancio, che si riportano a seguire:

- cap. 3030 "spese per acquisto di beni e servizi", afferente all'azione n. 2 "tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico";
- cap. 3060 "spese per acquisto di beni e servizi", afferente all'azione n. 3 "acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione", al cui interno è presente lo specifico piano gestionale 31 per le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica;
- cap. 3090 "acquisto di beni e servizi", afferente all'azione n. 4 "coordinamento dei sistemi informativi archivistici e sistema archivistico nazionale".

Quanto alla lettera f) del medesimo comma 2, finalizzata al miglioramento dell'efficacia, della trasparenza e dell'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali, si ribadisce che gli interventi proposti non comportano oneri a carico dell'Amministrazione. L'esercizio della delega è finalizzata alla semplificazione delle procedure di circolazione europea e internazionale per un più efficace controllo dei beni interessati da parte degli uffici del Ministero, a fronte di nessun costo. L'eventuale riorganizzazione degli uffici esportazione avverrà con l'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Segretario Generale dello Stato

Enrico Maria...

3

21 MAR 2009



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il provvedimento reca due deleghe al Governo: l'articolo 1 contiene deleghe al Governo per disciplinare tale ambito, nelle sue diverse espressioni: attività teatrali; attività liriche, concertistiche, corali; attività di danza classica e contemporanea; attività musicali popolari contemporanee; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione; spettacolo viaggiante; i carnevali storici e le rievocazioni storiche; l'articolo 2 dispone la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni modificative del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

Con riferimento all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

La delega in oggetto prevede la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», attraverso il quale realizzare il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Ciò al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività.

L'intervento, coerente con il programma di Governo, si inserisce in un disegno di semplificazione di più ampio respiro, da attuare in vari settori dell'ordinamento, contenuto in un'apposita legge di delega al Governo per la semplificazione, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Con riferimento all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

Al fine di consentire un riordino sistematico delle disposizioni concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici, nonché di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale italiano, l'articolo 2 prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, il Governo adotti un decreto legislativo di modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in alcune delle sue disposizioni riguardanti in particolare:

- a) gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza dei beni culturali e paesaggistici;
- b) l'alienazione e il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici;
- c) la conservazione dei beni archivistici;
- d) la circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali e paesaggistici;
- e) l'espropriazione dei beni culturali;
- f) la concessione in uso dei beni culturali;
- g) la valorizzazione dei beni statali non esposti al pubblico;
- h) l'adozione dei piani paesaggistici;
- i) il procedimento finalizzato alla dichiarazione dell'interesse pubblico del bene paesaggistico.

La delega al Governo riguarda, inoltre, l'adeguamento della disciplina dei beni culturali di appartenenza pubblica al Codice dei contratti pubblici e al Codice del terzo settore.

Il Governo è, infine, delegato a intervenire in materia sui regolamenti concernenti gli Archivi di Stato e di esecuzione delle leggi n. 364 del 1909 e 688 del 1912, nonché su regolamenti vigenti attinenti alle materie disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'articolo 1, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da:

- legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";
- legge 14 agosto 1967, n. 800 recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";
- legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo";
- legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali";
- decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti";
- decreto del ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005, recante "Disposizioni in tema di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli";
- decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali";
- all'articolo 8, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e articolo 50, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in tema di riduzione dei consumi intermedi;
- decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo":
 - Art. 4-ter, Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale
 - Art. 9, Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema
 - Art. 10, Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali
 - Art. 11, Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza;
 - Art. 13, Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
- decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul F.U.S. di cui alla legge 163/1985;
- decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo";

Art. 1, ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Art. 5, Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

- legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia";

inoltre:

con specifico riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche:

- decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 450, recante "Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate";

- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato";

- decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 convertito con la legge 26 gennaio 2001, n. 6, recante "Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche";

- legge 11 novembre 2003, n. 310, recante "Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali";

- decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117, "Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100";

- decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", Art. 24. Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche;

- legge 23 dicembre 2000, n. 388 e legge 24 dicembre 2003, n. 350 che dispongono contributi straordinari extra FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche;

con specifico riguardo al settore del circo e dello spettacolo viaggiante:

- legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

- legge 26 luglio 1975, n. 375, recante "Adeguamento del fondo per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante";

- legge 29 luglio 1980, n. 390, recante "Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante";

- legge 9 febbraio 1982, n. 37 "Provvedimenti a favore dei circhi equestri";

- legge 10 maggio 1983, n. 182 "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo"

con specifico riguardo all'ambito dei carnevali storici:

- legge 19 febbraio 2007, n. 19, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005";

- legge 27 settembre 2007, n. 167, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

con specifico riguardo all'ambito delle rievocazioni storiche:

- articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

- decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 settembre 2017, recante "Criteri di accesso al Fondo Nazionale per la rievocazione storica"

con specifico riguardo a INDA - Istituto nazionale del dramma antico:

- decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
- decreto 1 marzo 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante l'approvazione dello statuto della fondazione "Istituto nazionale del dramma antico".

Con riferimento all'articolo 2, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), Regio decreto 2 ottobre 1911, n.1163 (Regolamento per gli archivi di Stato) e Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti), decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con l'articolo 1, si conferisce delega al Governo per il complessivo coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

Con riferimento all'articolo 2, si rappresenta invece che il provvedimento incide sul decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché sul Regio decreto 2 ottobre 1911, n.1163 (Regolamento per gli archivi di Stato) e sul Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti). Il decreto legislativo di attuazione della delega potrebbe incidere sul regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

In particolare, con riferimento all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

- sul rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina è riconducibile alla materia "promozione e organizzazione di beni e attività culturali", inclusa tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, oltre ad affermare che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni" (sentenza n. 307/2004, che ripercorre quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze 276/1991, 348/1990, 562 e 829/1988),

ha chiarito che le attività culturali riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli (sentenza n. 255/2004).

Si rileva che è espressamente prevista l'intesa della Conferenza Unificata di cui di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, nonché della disciplina concernente le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi medesimi, così come per l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.

- sul rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'art. 33 della Costituzione prevede, tra l'altro, che l'arte è libera e libero ne è l'insegnamento.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La delega è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

Quanto agli strumenti di semplificazione normativa, viene delineata la procedura di adozione dei decreti legislativi che andranno a costituire il «codice dello spettacolo», per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività e organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, danza, attività circensi, spettacolo viaggiante.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni su linee prevalenti della regolamentazione considerata l'eterogeneità della regolamentazione europea in materia.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'articolo 1, si rappresenta che la legge 22 novembre 2017, n. 175, contiene analogo delega per il riordino e la revisione della disciplina del settore dello spettacolo, da esercitare entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

I decreti legislativi sono adottati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante

la delega, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti.

Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi potranno essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento reca due deleghe al Governo: l'articolo 1 contiene deleghe al Governo per disciplinare tale ambito, nelle sue diverse espressioni: attività teatrali; attività liriche, concertistiche, corali; attività di danza classica e contemporanea; attività musicali popolari contemporanee; attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione; spettacolo viaggiante; i carnevali storici e le rievocazioni storiche; l'articolo 2 dispone la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni modificative del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare attraverso la Direzione generale dedicata, svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi e allo spettacolo viaggiante, ivi incluse attività di studio del settore e delle sue evoluzioni (anche negli altri paesi europei), valutazione degli impatti economici e sociali, monitoraggio della normativa, anche sovranazionale.

In tale ambito è emersa la necessità di intervenire, da una parte, al fine di ordinare e razionalizzare la disciplina del settore, andata stratificandosi negli anni e risultata talvolta non più rispondente alle mutate esigenze e caratteristiche del medesimo settore; e, dall'altra, al fine di attuare un progetto di politica culturale che valorizzi la funzione dello spettacolo nella società contemporanea come leva di sviluppo e di crescita della collettività, rendendo al contempo più efficiente la spesa pubblica per il sostegno economico allo spettacolo.

Tali esigenze avevano trovato una prima risposta nella legge 22 novembre 2017, n. 175, che delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di riordino generale della materia dello spettacolo.

Nel corso dei lavori preparatori di quel provvedimento, il Ministero aveva partecipato agli approfondimenti condotti dalla Commissione cultura del Senato.

Tale delega non era stata esercitata nei termini previsti, ma le esigenze che l'avevano motivata sono risultate ancora attuali e l'opzione dello strumento delle delega governativa è stata confermata come adatta a realizzare l'obiettivo di una revisione complessiva della disciplina del settore.

I dati e le valutazioni dei partecipanti alle audizioni in Commissione in fase di elaborazione della legge n. 175 del 2017, insieme con i risultati delle analisi della Direzione generale Spettacolo e delle sue interlocuzioni con gli operatori e portatori di interesse, hanno costituito la base per la riproposizione della delega in materia di spettacolo.

Per tali motivi, in sede di presentazione della Nota di aggiornamento al DEF, tra i disegni di legge dichiarati dal Governo quali collegati alla decisione di bilancio, vi era un Disegno di legge di delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo (e per la modifica del codice dei beni culturali). Esso è risultato coerente con l'impianto generale del disegno di legge recante deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione e, per tale motivo, è poi confluito in tale provvedimento, che disegna una complessiva procedura per l'adozione dei decreti legislativi

nei diversi settori e che consentirà tutti i necessari approfondimenti e il massimo coinvolgimento di tutte le categorie interessate dall'intervento regolatorio.

La norma è dunque finalizzata a riordinare la disciplina dello spettacolo dal vivo e a dettare i principi generali della materia, con particolare riferimento ai seguenti settori: attività teatrali; attività liriche, concertistiche, corali; attività di danza classica e contemporanea; attività musicali popolari contemporanee; spettacolo viaggiante e attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione; attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; i carnevali storici e le rievocazioni storiche. In questa prospettiva, dopo la definizione dei principi e degli obiettivi dell'intervento pubblico nel settore, il Governo viene delegato ad adottare una serie di decreti legislativi finalizzati a razionalizzare e coordinare gli strumenti e le modalità di intervento del Ministero per i beni e le attività culturali, fatte salve le specifiche attribuzioni di altri Ministeri e, soprattutto, delle Regioni e degli enti locali.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

La norma è finalizzata a introdurre, mediante lo strumento del decreto legislativo, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con d.lgs. n. 42 del 2004, che racchiude la disciplina del settore, le modifiche necessarie all'adeguamento del codice alla normativa sopravvenuta, anche di derivazione internazionale, a razionalizzare l'attività di tutela e valorizzazione, anche con l'apporto dei privati, del patrimonio culturale e del paesaggio, e ad altri interventi di semplificazione della disciplina in materia di beni culturali e paesaggio.

Lo strumento prescelto, trattandosi di una materia tecnica e specialistica, è la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo, entro il termine di dodici ventiquattro mesi, mediante indicazione dei principi e criteri guida per l'esercizio della delega.

I criteri direttivi esplicitano la volontà del legislatore in merito alle motivazioni dell'intervento e agli obiettivi perseguiti, e possono essere distinti in tre macro-categorie.

Si tratta infatti di razionalizzare la disciplina attuale al fine di:

- a) revisionare la normativa in materia di partecipazione dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, disciplinandone le modalità, anche con l'adeguamento della stessa alle regole generali in materia di contratti pubblici;
- b) adeguare la normativa di settore alla disciplina internazionale pattizia sui beni culturali, in particolare la ratifica della convenzione La Valletta sul patrimonio culturale e la convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni riguardanti i beni culturali;
- c) rinforzare la tutela in settori specifici, rivelatisi più a rischio, e garantire la valorizzazione e la fruizione dei beni, introducendo misure specifiche afferenti alla circolazione, anche internazionale, dei beni, all'espropriazione, agli archivi pubblici e privati, al demanio culturale, alla concessione in uso dei beni e alla fruizione.

La delega investe poi anche il riordino di norme di settore ancora vigenti, benché risalenti all'inizio del secolo scorso, molte delle quali superate e non più operanti per effetto delle norme successive.

La relazione AIR, redatta al fine di supportare l'ipotesi di intervento normativo, ha valutato l'efficacia dell'intervento in questione in relazione alla capacità dello stesso di risolvere le problematiche venutesi a creare in materia di beni culturali a seguito dei mutamenti normativi intercorsi e secondo le valutazioni offerte dagli uffici di gestione. A tal fine sono state raccolte informazioni dall'Amministrazione tese a capire le cause delle inefficienze riscontrate e valutate le possibili diverse soluzioni, gli impatti previsti sui cittadini e sulle imprese, gli indicatori utili alla verifica dei risultati delle norme introdotte avvalendosi anche dei risultati dell'apposito Gruppo di studio e di ricerca sulla disciplina dei rapporti tra "pubblico e privato" nel settore dei beni culturali.

E' stata valutata pertanto positivamente l'ipotesi di adottare le necessarie modifiche normative grazie al disegno di legge recante deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, nei limiti dei criteri e principi in esso stabiliti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

Il contesto in cui si muove la delega in oggetto è caratterizzato da una particolare complessità: lo spettacolo comprende infatti le attività teatrali, le attività liriche, concertistiche e corali, le attività di danza classica e contemporanea, le attività musicali popolari contemporanee, le attività circensi tradizionali e contemporanee e lo spettacolo viaggiante, i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

A ciò si aggiunge che tali attività rivestono contemporaneamente un ruolo culturale, educativo e sociale, ma anche economico e produttivo: esse rappresentano senza dubbio un patrimonio di cultura e tradizione per il Paese, ma anche una risorsa economica e di occupazione e, proprio sotto questo punto di vista, tale settore appare segnato da specifiche esigenze e modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

Il settore, inoltre, nelle sue diverse componenti, è oggi regolato da una molteplicità di fonti legislative che si sono succedute nel tempo – a partire dalla L. 14 agosto 1967, n. 800 recante “*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*” – sia con riguardo della disciplina dei singoli settori dell'attività di spettacolo dal vivo, sia con riguardo alle forme e alle modalità di intervento e sostegno pubblico di carattere economico (il principale strumento di sovvenzionamento pubblico del settore – il Fondo Unico per lo Spettacolo – è stato istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, ancora vigente). Per una panoramica del quadro normativo nazionale, si rinvia alla Analisi tecnico normativa riferita alla delega in oggetto.

Infine, si tratta di un settore segnato, negli anni recenti, da significativi mutamenti, dovuti ai cambiamenti tecnologici e sociali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.

In questo quadro, la delega intende rispondere all'esigenza di conferire al settore un assetto più coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e, al contempo, volto a migliorare la qualità artistico-culturale di tali attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.

I principali temi e problemi da affrontare per l'intero settore sono: la necessità di razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo (in particolare con la riforma della gestione da parte del MIBAC del Fondo unico per lo spettacolo) e di incentivare la contribuzione economico-finanziaria dei privati alle attività di spettacolo; l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali; la garanzia della pluralità delle espressioni artistiche e il riequilibrio e la diffusione territoriali nel Paese dell'offerta di spettacolo; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti, nonché delle pratiche dello spettacolo, anche attraverso le istituzioni scolastiche e i centri di formazione; la qualificazione delle competenze.

La delega intende inoltre affrontare le problematiche specifiche dei comparti del settore dello spettacolo: tra queste di grande rilievo è la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e gestionale delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche esistenti (la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, la Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Fondazione Teatro Regio di Torino, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e la Fondazione Arena di Verona), soggetti che non sono finanziati ma anche vigilati dal

Mibac e per i quali è emersa con forza negli anni recenti la necessità del rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato in particolare a partire dal 2013.

Un intervento riguarderà anche le Istituzioni concertistico-orchestrale (ICO) le quali sono attualmente 14: Fondazione Orchestra Regionale delle Marche, Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Fondazione I.C.O. Tito Schipa di Lecce, Fondazione I Pomeriggi Musicali, Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Associazione Orchestra della Magna Grecia di Taranto e Potenza.

Uno specifico intervento riguarderà anche l'ambito musicale che si caratterizza per un elevato numero di operatori professionisti - enti, associazioni, società - attivi sia in forma permanente sia nell'organizzazione di eventi e rassegne periodiche, i quali coprono un'ampia gamma di pratiche e stili musicali. L'analisi dei dati relativi al FUS, riporta un numero medio di istanze ricevute per il sottosettore musica negli ultimi 4 anni pari a 400 e un numero medio di organismi finanziati pari a 262.

Oltre ad una decisa valorizzazione della musica popolare contemporanea, oggi non ancora sufficientemente riconosciuta, è emersa poi la necessità di una razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutarie, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, di tradizione e dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrale e di eventuali altri soggetti che operino in maniera qualificata nel settore dello spettacolo. Nel quadro attuale, i Teatri Nazionali sono: Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile Pubblico Regionale, Associazione Teatro di Roma, Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Biondo Stabile di Palermo; i Teatri di tradizione sono Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, Comitato Estate Livornese di Livorno e Ente Concerti Sassari di Sassari. Quanto ai Teatri di Rilevante Interesse Nazionale essi sono: Teatro Stabile dell'Umbria, Teatro di Sardegna - Centro di Iniziativa Teatrale, Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Teatro di Napoli Teatro Nazionale del Mediterraneo Nuova Commedia, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo, Società Cooperativa Teatro dell'Elfo Impresa Sociale, Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse, Fondazione Teatro Due, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania, Teatro Franco Parenti, Marche Teatro, Teatri di Bari, Teatro Biondo Stabile di Palermo, Eliseo S.R.L.

Anche per questo ambito, come per la musica, è difficile dare una precisa descrizione quantitativa e qualitativa del complesso di operatori attivi sul territorio nazionale, con diverse modalità organizzative e con una varietà di repertori, dal teatro tradizionale a quello di strada. L'analisi dei dati relativi al FUS, riporta un numero medio di istanze ricevute per il sottosettore teatro negli ultimi 4 anni pari a 410 e un numero medio di organismi finanziati pari a 308.

Ancora, è emersa la necessità, in considerazione della attuale sensibilità dell'opinione pubblica, delle modalità di consumo e delle trasformazioni dei modelli di spettacolo, di assicurare uno specifico intervento in tema di attività circensi, al fine di garantire il superamento nell'utilizzo di animali. Con riguardo all'estensione di tale settore, si riportano in particolare i dati del Rapporto Censis-LAV "I circhi in Italia" del febbraio 2017: "Un dato certificato e forse più prossimo alla realtà, è quello fornito dalla SIAE, relativo tuttavia al numero di "organizzatori" che nell'anno

2015 hanno svolto attività riconducibile al genere manifestazione "B7 - Circo", che ammonta a 151 soggetti; in tale numero sono presenti tutti i soggetti che hanno dichiarato introiti alla SIAE. Si deve evidenziare che non sempre la figura dell'organizzatore corrisponde ad un'unica struttura circense, in quanto una stessa struttura può essere utilizzata da più operatori. Sempre per ciò che riguarda la numerosità delle strutture, un registro dell'Ente Nazionale Circhi (fondato nell'agosto del 1948 quale unica associazione di categoria esistente in Italia) segnala che i circhi associati sono 43 al 2015; è importante sottolineare che l'ENC non prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione. Vi è poi un archivio storico, comparente all'indirizzo web "Circus Fans Italia" curato dall'omonima Associazione, che elenca circa 200 strutture, ma che comprende oltre a strutture circensi tradizionali (molte di esse chiuse da tempo), anche altre forme di spettacolo più o meno "viaggiante" (mostre faunistiche, rettilari, teatri itineranti di burattini, spettacoli equestri, motor show), rendendo di difficile definizione il numero dei circhi veri e propri. Una rilevazione condotta nel corso del 2016 dall'Associazione Circusfans Italia che promuove la cultura del circo, segnala, invece, l'esistenza di un numero (prime 85 unità, cui si aggiungono le tre ultime strutture classificabili come "Spettacolo vari") piuttosto superiore di circhi, raggruppati nello schema sottostante (tra parentesi i nomi dei proprietari) la cui maggior parte è presumibile sia dotata di animali". Quanto all'analisi dei dati relativi al FUS in ambito circense, il numero medio di istanze ricevute per questo sotto-settore negli ultimi 4 anni è pari a 102 e il numero medio di organismi finanziati è pari a 78.

Con specifico riguardo alla danza è pure emersa l'esigenza di una revisione della disciplina del settore, segnata da una costante evoluzione negli anni. Anche in tale ambito opera una grande molteplicità di soggetti: alla luce dei dati relativi al FUS, il numero medio di istanze ricevute dal Ministero per questo sottosettore negli ultimi 4 anni è pari a 173 e il numero medio di organismi finanziati è pari a 146.

Per aggiungere elementi sulla complessità, articolazione e vitalità del settore, si può rinviare ad un censimento del 2008 svolto nell'ambito di una tesi di dottorato di ricerca presso l'Università di Trento (dott.ssa Chiara Bassetti: "La danza come agire professionale, corporeo e artistico percorsi e traiettorie, saperi e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza") che aveva evidenziato la presenza di 276 compagnie italiane, fondate tra il 1778 (Balletto del Teatro alla Scala di Milano) e il 2008 (*Ballet du centre historique* di Cosenza), e che comprendono grandi compagnie ben inserite anche in campo internazionale, corpi di ballo di grandi teatri e fondazioni nazionali, piccole compagnie professionali e/o di coreografi/e emergenti. Vi sono poi enti, fondazioni ed associazioni: innanzitutto l'Accademia Nazionale di Danza, La Biennale di Venezia - sezione danza, e oltre a questi enti, sempre nel 2008, si contavano 103 tra fondazioni, associazioni e federazioni.

Altri dati, seppur parziali, sul settore danza, si ricavano dalle articolazioni AGIS: l'ADEP - Associazione Danza Esercizio e Promozione raccoglie i festival, le rassegne, i circuiti, i teatri, gli organismi e gli enti, aventi natura giuridica pubblica e/o privata, che svolgono un'attività qualificata e continuativa nella distribuzione, nella promozione e nell'ospitalità di danza. Dell'associazione fanno parte oggi 20 realtà di distribuzione e promozione; l'A.I.D.A.F. - Associazione Italiana Danza Attività di Formazione raccoglie le strutture didattiche di danza pubbliche e/o private, gli enti, con o senza personalità giuridica e le associazioni legalmente costituite che svolgono attività qualificata e continuativa nel campo della formazione che devono avvalersi di una sede adeguata alla propria attività e rispondente ai requisiti stabiliti dall'A.I.D.A.F., le associazioni di insegnanti di danza. Tutte dovranno avere come principale fine la formazione, intesa come insegnamento e cultura della danza. Fanno parte dell'associazione 24 scuole; AIDAP - Associazione Italiana Danza Attività di Produzione si propone l'affermazione, la valorizzazione e il potenziamento dell'attività di produzione della danza in ogni sua espressione. Possono aderire all'A.I.D.A.P. le compagnie professionalmente organizzate sotto forma di enti, pubblici e/o privati e oggi fanno parte dell'associazione 31 compagnie. Con riferimento invece all'intero mondo delle scuole di danza, dati

del 2015 di Federdanza/Agis riportano 17mila strutture popolate da 1,4 milioni di allievi, tra i 4 e i 20 anni.

Infine, con riferimento ai carnevali storici e alle rievocazioni storiche, è opportuno ricordare che l'art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) aveva già riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali. Su tale base, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contributi per tale settore e, su tale base, si possono menzionare 72 domande di contributo da parte di altrettanti comuni promotori di manifestazioni di carnevale e rievocazione storiche (di cui 38 ammesse al contributo, D.D. 3 febbraio 2017).

Le tabelle allegate forniscono alcuni dati utili al fine di una migliore raffigurazione del settore, fornendo indicazioni, in particolare, sull'offerta culturale (e sulla spesa generata) e sul sostegno pubblico al settore, a valere sul FUS. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione annuale sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo presentata dal Ministero al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163/1985 e all'Annuario dello spettacolo SIAE (ultimi aggiornamenti riferiti all'anno 2017, consultabili e scaricabili, rispettivamente, dal sito della Direzione generale Spettacolo del Ministero e dal sito della Società).

Con riguardo all'occupazione, secondo dati INPS, nel 2017 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 306.234, con una retribuzione media annua di 10.821 euro e un numero medio annuo di 104 giornate retribuite.

Il gruppo professionale più numeroso è quello degli attori (23,8%), seguito dai gruppi degli impiegati (11,2%), dei lavoratori degli impianti e circoli sportivi (11,2%) e dei concertisti e orchestrali (9,8%). Analizzando la struttura per classi di età emerge che, nel 2017, la classe di età modale è quella tra i 25 e i 29 anni con 44.219 lavoratori (il 14,4% del totale). I lavoratori uomini rappresentano il 57,6% della collettività considerata. La retribuzione media annua nel 2017, pari a 10.821 euro, risulta molto differenziata sia per età, sia per genere.

Infine, occorre tenere in considerazione anche l'impatto economico delle attività di spettacolo: gli eventi culturali, al pari di una infrastruttura o di un investimento immobiliare, attivano processi virtuosi di incremento della domanda di beni e servizi nel contesto interessato dalla struttura o dall'evento e quindi di attivare lo sviluppo dell'economia del territorio, anche con riferimento all'offerta turistica. Tra i numerosi contributi sul tema, si può vedere la recente ricerca AGIS - IULM sull'impatto economico degli spazi e degli eventi culturali, dalla quale emerge che, con riferimento al campione indagato, la spesa degli spettatori ha un moltiplicatore superiore a 2: l'attività di spettacolo dal vivo e cinema in Italia genera una spesa annua di 53 euro a spettatore che a cascata generano 5,3 miliardi di euro di spese aggiuntive con l'attivazione di una produzione di beni intermedi pari a 10,8 miliardi di euro, che, a loro volta, generano 4,6 miliardi di euro di maggior valore aggiunto, con un moltiplicatore quindi rispettivamente pari a 2,03 e 2,58. In estrema sintesi ciascuno spettatore, oltre al biglietto, acquista beni o servizi che valgono almeno 5 volte il prezzo del biglietto di ingresso al cinema e circa il doppio di un biglietto teatrale. Dalla stessa ricerca emerge un dato molto significativo per il futuro dei giovani nel nostro Paese: l'occupazione attivata nel comparto dello spettacolo è di quasi 100.000 unità *full time equivalent*, un capitale umano in gran parte formato nelle Accademie e nei Conservatori italiani, talentuoso e altamente qualificato, che esprime creatività e innovazione e costituisce il principale fattore della produzione dell'industria culturale.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

Una prima esigenza di riordino della normativa a fini di coordinamento è stata avvertita a seguito dell'emanazione dei Codici dei contratti pubblici e del Terzo settore, che interferiscono con alcune disposizioni del Codice dei beni culturali, con riferimento alla partecipazione di soggetti privati alle funzioni pubbliche di tutela e valorizzazione.

Tale partecipazione può discendere dalla necessità di esternalizzare i c.d. servizi aggiuntivi complementari alle attività di fruizione pubblica nei luoghi e istituti della cultura, i quali non possono essere sempre forniti all'interno della Amministrazione. Negli ultimi tempi l'esternalizzazione ha coinvolto anche i settori tradizionalmente coperti da personale pubblico, quali la biglietteria e la vigilanza.

Nel caso della esternalizzazione di servizi pubblici, appare necessario coordinare le procedure previste nel codice dei bb.cc. con la normativa, peraltro di derivazione europea, disciplinata dal codice dei contratti pubblici.

La partecipazione di soggetti privati può essere anche attuata mediante il sostegno del settore pubblico, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e la logica del partenariato pubblico-privato, la cui disciplina è stata profondamente innovata dal d.lgs. n. 50 del 2016. Inoltre il codice del Terzo settore prevede il sostegno alla gestione del patrimonio culturale mediante l'apporto di associazioni culturali no profit.

Nello specifico, il nuovo codice dei contratti pubblici contiene numerose norme che interferiscono con la particolare disciplina in materia di beni culturali contenuta nel d.lgs. n. 42 del 2004.

Il d.lgs. n. 50 del 2016 infatti ha profondamente innovato la sponsorizzazione di beni culturali (cfr. articoli 19 e 151), semplificando le modalità di ricorso a tale particolare figura contrattuale, particolarmente utilizzata nel settore dei beni culturali, in quanto consente di destinare risorse private alla cultura, principalmente al restauro dei monumenti ma anche ad attività di valorizzazione, come mostre, eventi particolari *etc.*, in cambio di un ritorno di immagine per lo *sponsor*. La sponsorizzazione, benchè esclusa dai procedimenti concorsuali, è comunque soggetta ai principi di trasparenza e imparzialità propri dell'agere amministrativo. Si prevede pertanto una procedura semplificata, incentrata sulla pubblicazione on-line (attraverso il sito istituzionale) per almeno 30 giorni, della proposta ricevuta o della richiesta di sponsor da parte dell'amministrazione, preliminare alla stipula del contratto, al fine di consentire la piena conoscibilità della operazione e consentire eventuali, ulteriori manifestazioni di interesse.

Il codice dei bb.cc. (art. 120) disciplina la sponsorizzazione, nell'ottica di assicurare la tutela del bene. Come è noto, il codice cc.pp., in recepimento della normativa eurounitaria, introduce anche la disciplina delle concessioni, che precedentemente erano sottoposte solo ai consueti principi di trasparenza, imparzialità e rotazione. La disciplina di appalti e concessioni è di forte interesse per il Ministero, non solo per le ordinarie esigenze degli uffici ma anche e soprattutto per l'istituzione di servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico (art. 117 Codice bb.cc.) presso i Musei, che nel tempo hanno assunto sempre più importanza nell'ottica di rendere ai visitatori l'esperienza culturale sempre più confortevole.

Le difficoltà nel bandire le nuove procedure, la costante proroga delle concessioni in essere, i numerosi contenziosi che si sono susseguiti negli anni rendono necessario coordinare la disciplina del codice dei bb.cc. con la disciplina dell'Unione europea. Anche il codice del terzo settore, su impulso di questo Ministero, ha introdotto norme specifiche circa la possibilità di concedere l'uso di beni culturali a enti *no profit*, al fine della loro manutenzione e fruizione pubblica (cfr. art. 71, comma 3, e art. 89, comma 17), anche in coordinamento con l'art. 151 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il mondo del *no profit* è particolarmente importante per il Ministero, le cui risorse non sempre sono sufficienti a garantire il recupero, la manutenzione e l'apertura al pubblico di siti di rilievo culturale. Appare pertanto indispensabile coordinare la disciplina del partenariato pubblico-privato secondo principi di trasparenza e imparzialità.

Al riguardo, al fine di fornire alcuni dati rappresentativi della dimensione della problematica dal punto di vista quantitativo, si citano alcune delle imprese che forniscono servizi al pubblico presso

diversi siti culturali e musei pubblici in Italia (Mondadori Electa Spa; Coopculture Soc. Coop.; Giunti Editore Spa; Gruppo Civita [comprese Associazione Civita, Civita Cultura Srl; opera Laboratori Fiorentini Spa e Civita Musea Srl]; Gruppo Abete [Gebart Spa, Editoriale Progetto e Servizi Spa e A.BE.TE Azienda Beneventana Tipografica Editoriale Spa] e CoopLAT Soc. Coop). Le attività di tali imprese comprendono: vendita di biglietti, servizi editoriali e di vendita (gestione di librerie e libri/cataloghi relativi al sito/museo), bar e ristoranti, servizi di accoglienza (custodia dei bambini e guide), servizi di sicurezza e servizi di pulizia. Quanto ai siti possono essere citati, a Roma: Colosseo, Palatino, Foro Romano, Museo Nazionale Romano, Terme di Caracalla, Via Appia Antica e altri siti del Polo Museale di Roma; a Firenze: Galleria degli Uffizi, Museo Nazionale del Bargello, Cappelle Medicee, Palazzo Pitti, a Tivoli, Villa Adriana e Villa d'Este, i siti del Polo Museale di Napoli e Aree Archeologiche di Pompei ed Ercolano.

Al momento, ai sensi dell'articolo 112 del codice di settore e del regolamento n. 491 del 2000, sono stati costituiti i seguenti soggetti giuridici:

- a) la Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino, primo caso applicativo dei dettami del d.m. 491 del 2001, nella vigenza del codice del 2004;
- b) la Fondazione Centro per la conservazione e il restauro "La Venaria reale", costituita nel 2005 ai sensi dell'articolo 29, commi 9 e 11, del codice;
- c) la Fondazione Aquileia costituita nel 2008;
- d) il Consorzio Venaria Reale costituito nel 2008 ai sensi dell'articolo 115, c. 2 del codice, a seguito dell'Accordo di programma quadro sottoscritto in data 18 maggio 2001 tra lo stesso Ministero, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte, attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma del 22 marzo 2000 tra il Governo e la Regione Piemonte;
- e) il Consorzio Villa reale di Monza, costituito nel 2009;
- f) la Fondazione Real sito di Carditello costituita nel 2016.

Una seconda esigenza di modifica della disciplina di settore deriva dalla necessità di adeguamento alla normativa internazionale pattizia. In particolare:

- la legge 29 aprile 2015, n. 57, ha ratificato la convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. L'attuazione di tale normativa, che stabilisce precisi impegni dello Stato nella tutela del patrimonio archeologico, richiede successivi interventi normativi attuativi.

In particolare, si rileva la necessità di coordinare la normativa sull'archeologia preventiva, prevista dal codice dei bb.cc (art. 28) e dal codice dei cc.pp. (art. 25) con riferimento alle opere pubbliche, alle previsioni della convenzione La Valletta (art. 6);

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni riguardanti i beni culturali, firmata a Nicosia, promuove la cooperazione internazionale contro il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, richiedendo l'allineamento delle norme sanzionatorie contenute nel Codice dei bb.cc.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali è stata adottata il 3 Maggio 2017.

L'intento è rinforzare la disciplina sanzionatoria contro i reati che depauperano il patrimonio culturale, contrastando il mercato dell'arte illecito, caratterizzato da clandestinità, e in generale il fenomeno del traffico illecito di beni culturali al fine di evitare lo spoglio e la dispersione del patrimonio culturale. Si dovrà anche coordinare l'apparato sanzionatorio previsto dal codice dei bb.cc. in previsione della proposta di legge presentata il 9 luglio 2018 in merito alle "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", approvata alla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018 e successivamente inviato al Senato.

Le ulteriori modifiche al Codice sono finalizzate a rinforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche per assicurare la trasmissione alle generazioni future di valori riconosciuti come primari dalla Costituzione, secondo il principio di prevenzione.

I principi e criteri direttivi sono stati elaborati in considerazione della necessità di rinforzare la tutela in alcuni settori, rivelatisi particolarmente fragili, individuati anche sulla base delle numerose

istanze e segnalazioni pervenute al Ministero per i beni e le attività culturali sia da parte di soggetti privati, singoli o associazioni di settore, sia da parte di soggetti pubblici, in particolare enti o amministrazioni locali.

Si tratta in particolare della necessità di garantire la conservazione del patrimonio culturale pubblico, in relazione alle politiche di privatizzazione e di *spending review*; di rinforzare la tutela degli archivi pubblici e privati, assicurandone la corretta conservazione e il mantenimento in ambiente idoneo; di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di controllo della circolazione dei beni, anche fuori dai confini nazionali, al fine di impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale; a meglio coordinare l'espropriazione culturale con le norme generali sull'esproprio, di difficile applicazione ai beni culturali; a razionalizzare la concessione in uso dei beni culturali; a potenziare la valorizzazione dei beni culturali pubblici, in particolare dei beni custoditi nei depositi e non soggetti a pubblica fruizione; a garantire l'operatività dei Piani paesaggistici, mantenendo ferme le prescrizioni d'uso per un tempo minimo adeguato e assicurando la partecipazione delle associazioni portatrici di interessi diffusi; a rinforzare la tutela dei beni paesaggistici, nelle more dei procedimenti dichiarativi.

La norma prevede inoltre l'aggiornamento delle norme regolamentari attinenti alla materia, anche mediante l'abrogazione di fonti regolamentari molto risalenti nel tempo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo dell'intervento legislativo è di chiarire i principi generali che devono ispirare l'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo e, al tempo stesso, di riordinare la complessiva disciplina statale, al fine di razionalizzare e coordinare gli strumenti e le modalità di azione del Ministero per i beni e le attività culturali al fine di stimolare, tra le altre cose: la qualità dell'offerta; la pluralità delle espressioni artistiche; la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche; la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Trattandosi di un disegno di legge di delega, il primo indicatore di riferimento è rappresentato dall'adozione, nei tempi previsti, di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo» che, attenendosi ai principi e criteri direttivi, dovrà conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e che, al tempo stesso, dovrà favorire un miglioramento della qualità artistico-culturale delle attività di spettacolo dal vivo, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività. A partire da tali principi e criteri direttivi, tenendo conto degli approfondimenti, delle consultazioni, dei pareri nel corso dell'iter di elaborazione e adozione dei decreti legislativi, sarà possibile formulare specifici indicatori di misurazione dell'efficacia delle misure contenute nel codice dello spettacolo, con riferimento, tra l'altro, a produzioni realizzate, a compagnie, reti e circuiti attivi, alla distribuzione territoriale, alla evoluzione del settore dei circhi, alla condizione ed alla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, alle misure di sostegno al settore a valere sul FUS.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi dell'intervento legislativo sono quelli di specificare in maniera più chiara ed aggiornata per alcune fattispecie procedurali i principi generali che devono ispirare le funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi di modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) rinforzare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso:
- a) l'implementazione delle categorie dei beni sottoposte a tutela e il rafforzamento delle misure di vigilanza e di protezione dei beni;
 - b) rivalutazione dei presupposti per il passaggio al regime privato dei beni del demanio culturale;
 - c) rinforzare la tutela dei beni archivistici anche mediante l'aggiornamento dei regolamenti concernenti l'attività degli archivi;
 - d) la concentrazione e l'efficientamento degli uffici di esportazione, facendo affluire personale specializzato a seconda delle diverse tipologie dei beni, costituendo banche dati nazionali e internazionali, favorendo il collegamento con le forze dell'ordine e con le dogane e la semplificazione della documentazione necessaria per quanto riguarda l'uscita temporanea e definitiva e l'ingresso temporaneo;
 - e) la previsione di misure di tutela preventiva nelle more della dichiarazione di interesse pubblico dei beni paesaggistici;

- B) rinforzare la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico

Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso:

- a) l'incentivazione delle ipotesi di partenariato pubblico privato e l'elaborazione di modelli di partenariato finalizzati, in particolare, al recupero del patrimonio dismesso o poco fruibile secondo nuove modalità adeguate alle regole generali in materia di contratti pubblici;
- b) il sostegno alla fruizione attraverso la concessione in deposito di beni culturali presso i musei;
- c) l'incentivazione delle concessioni di beni culturali poco conosciuti o non aperti al pubblico al fine di renderli fruibili;
- d) l'attivazione dei servizi aggiuntivi presso i musei mediante procedure di evidenza pubblica.

La delega consentirà poi anche il riordino di norme di settore ancora vigenti, benché risalenti all'inizio del secolo scorso, molte delle quali superate e non più operanti per effetto delle norme successive.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Indicatori del raggiungimento dei diversi obiettivi consistono nel numero di partenariati pubblico-privati di nuova istituzione, il numero di gare espletate per l'erogazione dei servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura, l'erogazione delle sanzioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, il numero dei beni culturali dati in concessioni, le sponsorizzazioni effettuate, gli interventi di archeologia preventiva, il numero di autorizzazioni alle alienazioni

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

Attesi gli obiettivi che il provvedimento persegue, come indicati nelle precedenti sezioni, le valutazioni preliminari effettuate dall'Amministrazione hanno fatto ritenere non percorribile l'opzione zero, stante l'imprescindibile necessità di mantenere la presenza di un sostegno pubblico – ancorché di diversa intensità – per lo svolgimento delle molteplici attività di spettacolo dal vivo.

In tale contesto, l'opzione prescelta – volta a delegare il Governo ad adottare decreti legislativi che poi dovranno condurre alla redazione di un "codice dello spettacolo" – si rivela la maggiormente adeguata in considerazione dell'esigenza di assicurare un efficace coordinamento della disciplina normativa già esistente e, al tempo stesso, di razionalizzare le forme e le modalità di intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo, senza tuttavia pregiudicare, in virtù dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, l'insopprimibile autonomia scientifico-culturale e la stessa libertà di iniziativa economica che devono caratterizzare i soggetti che operano professionalmente nei diversi ambiti dello spettacolo dal vivo.

Alla luce di ciò, l'opzione del disegno di legge di iniziativa governativa non avrebbe garantito tempi certi di adozione e, soprattutto, non avrebbe assicurato un'adeguata attività di coordinamento e di razionalizzazione della normativa esistente e un'adeguata considerazione di tutte le criticità che sono emerse in sede di attuazione e applicazione della normativa vigente da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Parimenti insoddisfacente si sarebbe rivelato l'intervento regolatorio attraverso regolamenti di delegificazione, stante la necessità di mantenere uno spazio di intervento statale basato su una fonte di rango primario, al fine di conferire maggiore stabilità e certezza alla disciplina di settore, sia nel rapporto con gli altri enti territoriali, sia nel rapporto con i soggetti privati interessati.

Con riguardo, invece, a diverse opzioni in termini di contenuto e ambito della delega, non è stata considerata opportuna la soluzione di intervenire solo in uno o solo in alcuni ambiti dello spettacolo (attività teatrali, le attività liriche, concertistiche e corali, le attività di danza classica e contemporanea, le attività musicali popolari contemporanee, le attività circensi tradizionali e contemporanee, i carnevali storici e le rievocazioni storiche), sia perché per tutti è emersa la necessità di un adeguamento della relativa disciplina, sia perché vi sono molti punti di connessione tra di esse, primo tra tutti il sostegno pubblico a valere sul FUS, ma anche in considerazione della sempre crescente multidisciplinarietà di molti spettacoli e trasversalità delle competenze e professionalità impegnate nel settore.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

Attesi gli obiettivi che il provvedimento persegue, come indicati nelle precedenti sezioni, le valutazioni preliminari effettuate dall'Amministrazione hanno fatto ritenere non percorribile l'opzione zero.

Per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi (in materia ad esempio di partenariato pubblico privato, attivazione delle gare ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei servizi aggiuntivi, concessione di beni culturali poco conosciuti) non si è ritenuto di proseguire in via amministrativa. In passato, per esempio, l'Amministrazione ha utilizzato i seguenti strumenti amministrativi: emanazione della circolare ministeriale del 9 giugno 2017 in materia di sponsorizzazioni; adozione del decreto ministeriale 6 ottobre 2015 e relativo avviso pubblico per l'individuazione di enti non profit cui affidare la concessione in uso di beni immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato; stipula del disciplinare per lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica da parte di CONSIP del 23 dicembre 2015. Tali iniziative di *soft law* non si sono dimostrate sufficienti per istituzionalizzare le procedure indicate. In materia di alienazione dei beni culturali, circolazione nazionale e internazionale dei beni culturali, l'unica via percorribile è quella di intervenire a livello normativo primario, stante la necessità di una norma che costituisca la base giuridica dell'azione amministrativa di rafforzamento delle funzioni di tutela del Ministero. Per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi sopra indicati (espletamento gare, concessioni, partenariati) una opzione

alternativa potrebbe consistere anche nella creazione di appositi uffici finalizzati alla migliore attuazione delle norme già esistenti.

L'opzione del disegno di legge di iniziativa governativa non avrebbe garantito tempi certi di adozione e, soprattutto, non avrebbe assicurato un'adeguata attività di coordinamento e di razionalizzazione della normativa esistente e un'adeguata considerazione di tutte le criticità che sono emerse in sede di attuazione e applicazione della normativa vigente da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Parimenti insoddisfacente si sarebbe rivelato l'intervento regolatorio attraverso regolamenti di delegificazione, stante la necessità di mantenere uno spazio di intervento statale basato su una fonte di rango primario, al fine di conferire maggiore stabilità e certezza alla disciplina di settore, sia nel rapporto con gli altri enti territoriali, sia nel rapporto con i soggetti privati interessati.

L'opzione prescelta è apparsa la maggiormente adeguata in considerazione della specificità della materia, che consiglia l'utilizzo della delega parlamentare al Governo, mediante indicazione di principi e criteri direttivi. I termini indicati per l'adozione del decreto legislativo sono considerati congrui per la sua elaborazione.

Con riguardo, invece, a diverse opzioni in termini di contenuto e ambito della delega, non è stata considerata opportuna la soluzione di intervenire solo in uno o solo in alcuni ambiti del codice dei beni culturali (procedimenti autorizzatori, sanzioni, archeologia preventiva, valorizzazione, partenariato), sia perché per tutti è emersa la necessità di un adeguamento della relativa disciplina, sia perché vi sono molti punti di connessione tra di essi, anche in considerazione della sempre crescente necessità di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni culturali anche in maniera sinergica in tutto il territorio nazionale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti attesi riguardano, sotto il profilo degli operatori destinatari della normativa, un miglioramento della qualità e della pluralità dell'offerta artistica e culturale, una maggiore qualificazione delle competenze professionali, una maggiore responsabilizzazione nella gestione e nell'utilizzo delle diverse forme di sostegno pubblico e il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate.

Sotto il profilo degli impatti per la collettività, l'intervento dovrebbe assicurare la massima conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri, la più ampia fruizione delle arti della scena con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico e, infine, il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate.

Sotto il profilo della distribuzione temporale, tali effetti potranno rendersi visibili soprattutto in esito al primo triennio di applicazione della normativa, considerata la natura triennale del contributo pubblico a sostegno delle attività di spettacolo dal vivo.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la piccola e media imprenditoria che opera nel settore dello spettacolo dal vivo, la quale potrà sicuramente beneficiare sia dell'intervento di razionalizzazione normativa, sia della valorizzazione della qualità e della pluralità dell'offerta ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti pubblici.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento normativo non ha un impatto significativo sulla concorrenza e sul libero scambio, considerata la piena legittimità, nel contesto europeo, di misure economiche finalizzate ad incentivare – in maniera trasparente e non discriminatoria – la promozione e la diffusione delle attività culturali e artistiche.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non determina alcuna intensificazione del livello di oneri informativi già esistenti a carico dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo rispetta i livelli minimi di regolazione europea, soprattutto con riferimento alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce di quanto riferito nelle Sezioni precedenti la proposta normativa in esame risponde alle esigenze prospettate relative alla necessità di assicurare un efficace coordinamento della disciplina normativa già esistente e, al tempo stesso, di razionalizzare le forme e le modalità di intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo, senza tuttavia pregiudicare, in virtù dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, l'insopprimibile autonomia scientifico-culturale e la stessa libertà di iniziativa economica che devono caratterizzare i soggetti che operano professionalmente nei diversi ambiti dello spettacolo dal vivo.

In questa prospettiva, l'opzione in esame è stata ritenuta adeguata al raggiungimento dell'obiettivo.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Attesa la materia oggetto dell'intervento normativo, il principale impatto previsto nel lungo periodo è sulla collettività nel suo complesso. La scelta dell'opzione di non intervento avrebbe il vantaggio di non suscitare opposizioni da parte di alcune categorie di soggetti interessati dalle modifiche introdotte e come svantaggio di non risolvere le criticità rilevate.

La scelta dell'opzione di intervenire in via amministrativa avrebbe il vantaggio di una rapida attuazione in assenza di oneri, ma la stessa non garantirebbe nel lungo periodo l'efficacia dell'azione amministrativa, attesa la necessità di colmare alcuni vuoti normativi in tema di trasparenza delle scelte amministrative, di valorizzazione delle diversità dei siti culturali in termini di servizi offerti e di bacino di utenza, di rafforzamento dei sistemi di controllo pubblico, di maggiore competitività degli operatori.

Per alcuni obiettivi tra quelli sopra segnalati (quali ad esempio quelli relativi alle procedure autorizzatorie previste per le alienazioni o in ambito di circolazione dei beni culturali) il loro raggiungimento è possibile solo attraverso una modifica delle norme attualmente vigenti. In tali casi, pertanto, la mancata adozione dell'intervento normativo avrebbe come effetto negativo il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia, come indicati nella sezione I della presente relazione.

In termini di costi, l'opzione consistente nell'intervenire in via amministrativa a legislazione vigente, sebbene attuata in assenza di oneri, comporterebbe impatti economici negativi indiretti per la mancanza di coordinamento delle norme stratificatesi nel tempo.

Gli impatti attesi della legge delega sono riferibili all'adozione da parte del Governo del decreto delegato. Trattandosi di una legge delega, tali impatti sono al momento indiretti. I destinatari delle norme delegate possono al momento essere individuati in amministrazioni pubbliche, in particolare regioni e comuni per quanto riguarda i possibili interventi in materia di pianificazione e tutela

paesaggistica; soggetti pubblici proprietari di beni culturali, soggetti privati, cittadini, o imprese, laddove siano proprietari di archivi o altri beni culturali soggetti a tutela, o intervengano quali partner privati a sostegno delle attività di tutela, nonché le imprese per quanto riguarda l'affidamento dei servizi aggiuntivi.

La razionalizzazione dei procedimenti e la maggiore pubblicità e trasparenza, comporteranno per tutti i destinatari del decreto delegato effetti positivi con riferimento alla facilità e rapidità delle informazioni.

Attesa l'ampiezza della delega, è possibile definire in linea di massima gli effetti attesi per i destinatari in relazione agli obiettivi previsti dalle singole misure da adottare in sede di recepimento della delega, rinviando all'atto dell'adozione del decreto legislativo una approfondita analisi relativi agli effetti (in termini di costi e benefici) attesi per la collettività e per i destinatari dell'intervento.

Per quanto riguarda l'aggiornamento degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici tale misura comporterà una più razionale modalità di attuazione della funzione di tutela da parte dello Stato: il beneficio corrisponde ad una migliore salvaguardia del patrimonio culturale e la prospettiva di una maggiore fruizione per la collettività, a fronte di nessun costo.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei presupposti per il passaggio al regime privato dei beni del demanio culturale, i benefici si sostanziano nella razionalizzazione delle procedure autorizzatorie dell'alienazione di beni culturali, assicurando un rafforzamento delle esigenze di tutela e protezione del patrimonio culturale pubblico, senza alcun costo supplementare.

Quanto alla semplificazione delle procedure di circolazione europea e internazionale, il beneficio per la collettività corrisponde alla possibilità di un più efficace controllo dei beni interessati da parte degli uffici del Ministero, a fronte di nessun costo.

Quanto alla tutela preventiva dei beni paesaggistici nelle more della dichiarazione di notevole interesse, il beneficio della collettività corrisponde alla maggior tutela del paesaggio in attesa della definizione della procedura di vincolo; i costi corrisponderanno ad una anticipazione cautelativa dei limiti d'uso del bene a carico del proprietario, derivante dall'imposizione della misura preventiva.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, secondo gli obiettivi declinati al paragrafo B), i benefici consistono in una più efficiente gestione del patrimonio e una più ampia fruizione con ricadute occupazionali positive, anche per gli operatori economici del settore. Non si ravvisano costi.

Gli interventi proposti non comportano oneri a carico dell'Amministrazione: l'eventuale riorganizzazione degli uffici esportazione avverrà con l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali esistenti. Per quanto riguarda l'attivazione delle gare, l'Amministrazione si avvarrà degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti già presenti nell'organizzazione ministeriale. Nell'ambito delle concessioni, delle sponsorizzazioni e dei partenariati, i relativi procedimenti saranno adottati dai competenti uffici ministeriali.

Non si prevedono nuovi oneri amministrativi a carico dei soggetti privati. Per tali motivi l'opzione prescelta tra quelle esaminate dall'Amministrazione appare quella preferibile in termini di costi e benefici.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La norma di delega non ha impatti svantaggiosi sulle Piccole e medie imprese. Gli effetti vantaggiosi consistono nella maggiore competitività e qualità dell'offerta

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento regolatorio in esame non ha effetti negativi sulla concorrenza. Gli effetti vantaggiosi consistono nell'implementazione della concorrenza nel mercato nell'affidamento dei servizi aggiuntivi

- C. Oneri informativi
L'intervento regolatorio non comporta oneri informativi.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea
L'intervento regolatorio non recepisce atti europei.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce di quanto riferito nelle Sezioni precedenti la proposta normativa in esame risponde alle esigenze prospettate relative alla necessità di intervenire nella materia dei beni culturali, in particolare sul Codice dei beni culturali e paesaggistici che contiene la disciplina di settore. L'opzione di utilizzare lo strumento della legge delega è stata ritenuta adeguata al raggiungimento dell'obiettivo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

5.1 Attuazione

Il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà assicurare la celere ed efficace attività di redazione dei decreti legislativi delegati, favorendo il massimo coinvolgimento degli operatori di settore e il tempestivo coinvolgimento degli altri Ministri interessati rispetto agli ambiti di rispettiva competenza.

Considerato che l'intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di una legislazione concorrente e dall'attribuzione di poteri anche amministrativi demandati agli enti locali e regionali, sin dall'avvio del processo di redazione dei decreti verranno opportunamente attivate le più efficaci forme di coinvolgimento di tali soggetti ai fini del successivo raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

5.2 Monitoraggio

Una volta adottati i decreti legislativi delegati, il Ministero per i beni e le attività culturali – e in particolare la Direzione Generale Spettacolo dal vivo – assicureranno un monitoraggio su base triennale dell'efficacia delle misure e degli interventi adottati a livello legislativo, sotto il profilo del miglioramento della qualità artistico-culturale delle attività di spettacolo dal vivo e dell'incremento dei livelli di fruizione da parte della collettività.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

5.1 Attuazione

Il Ministero per i beni e le attività culturali, provvede all'istruttoria finalizzata all'emanazione del decreto legislativo secondo i criteri e i principi di cui alla legge di delega.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero per i beni e le attività culturali è il soggetto responsabile a mettere in atto le procedure finalizzate all'emanazione del decreto legislativo. I dati e le informazioni necessarie alla elaborazione dello strumento normativo delegato saranno acquisiti dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione. Analogamente saranno definite le modalità di monitoraggio degli interventi

di modifica della normativa di settore anche ai fini delle successive verifiche di impatto della regolazione.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

L'Amministrazione ha tenuto conto dell'approfondito lavoro di consultazione svolto nell'ambito dei lavori preparatori della legge 22 novembre 2017, n. 175, i cui principi e criteri di delega sono in larghissima parte riproposti nella delega in oggetto, che vi si riferisce anche espressamente (art. 10, comma 2).

In tale occasione, sono stati auditi i rappresentanti di: Accademia nazionale di danza e di Federdanza; Associazione generale italiana spettacolo (AGIS), Federazione spettacolo dal vivo (Federvivo), Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti (ANESV), Associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica dal vivo (ASSOMUSICA) e Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT); Enpa, della Lega Anti Vivisezione (LAV), dell'Ente nazionale circhi (ENC), del Club amici del circo (C.A.de.C.), della Federazione europea detentori e proprietari di animali esotici e domestici (FEDEA), dell'Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), delle Istituzioni Concertistico Orchestrali (ICO), della Fondazione Milano (Scuole civiche), del Tavolo permanente delle federazioni bandistiche italiane, della Conferenza europea dei produttori di strumenti musicali (CAFIM), della Rete dei festival, dell'Associazione italiana musicisti jazz (MIDJ) e dell'Associazione Nazionale di Festival Jazz Italiani (I-Jazz); dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica Silvio D'Amico, dell'Associazione nazionale esercizi teatrali (ANET), di UNIMA Italia; La biennale di Venezia, Rete europea teatri stabili per ragazzi, Centro nazionale di drammaturgia italiana contemporanea (CENDIC), Coordinamento della realtà della scena contemporanea (C.Re.S.Co), Associazione Culturale Blu; di Assomusica, di Federazione industria musicale italiana e dell'Associazione delle reti teatrali italiane; dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della Conferenza delle Regioni; delle organizzazioni sindacali, di artisti e professionisti del settore.

Da tali consultazioni è emersa, in primo luogo, l'esigenza - che riguarda l'intero settore - di intervenire, da una parte, per un riordino relativa della disciplina e, dall'altra, anche per una revisione della stessa, tenendo altresì in considerazione la forte evoluzione del settore medesimo, della società e del consumo culturale.

In secondo luogo, per l'intero settore è risultata fondamentale la garanzia della pluralità delle espressioni artistiche, la qualificazione delle competenze, il riequilibrio e la diffusione territoriali nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, la sua internazionalizzazione, il rafforzamento del sostegno anche finanziario del settore con le contestuali razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e l'armonizzazione degli interventi di quest'ultimo con quelli degli altri enti pubblici territoriali. Ancora, per tutto il settore dello spettacolo sono stati sottolineati il valore dei linguaggi innovativi, della ricerca e della contemporaneità, l'importanza dell'investimento pubblico sui giovani artisti e sui giovani spettatori, il valore delle relazioni con la scuola.

In terzo luogo, sono state portate all'attenzione del legislatore le problematiche e le esigenze più specifiche dei singoli comparti: a seguire alcuni dei punti essenziali.

Con riguardo al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche è stato sottolineato il rilevante valore storico e culturale della produzione lirica italiana ed il crescente valore e riconoscimento -anche internazionale - e, al contempo sono state messe in luce le specifiche problematiche legate a costi, organizzazione del lavoro, sostenibilità economico e finanziaria.

Con riguardo al settore del teatro e della musica sono state illustrate le molteplici articolazioni del settore, ivi incluse le pratiche amatoriali e le esperienze didattiche, sottolineando l'importanza del

sostegno pubblico al fine, in particolare, della garanzia di una offerta di qualità e diversificata su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo al settore della musica contemporanea, la cui disciplina è ancora basata su alcune norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è emersa l'esigenza di una nuova, organica, regolamentazione del settore, che garantisca la musica popolare di qualità e razionalizzi tutte le norme in materia di organizzazione e gestione dello spettacolo dal vivo, valorizzando altresì l'industria discografica, musicale e digitale e la musica popolare dal vivo in tutte le sue forme.

Con riguardo al settore della danza, è stata data testimonianza della forte evoluzione del settore, non più e non solo limitato alla danza classica e al balletto ma sempre maggiormente aperto alle declinazioni contemporanee e alla multidisciplinarietà; è stata altresì rappresentata la necessità dell'introduzione di una normativa che regolamenti l'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti validi su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo al settore del circo, le due principali tematiche affrontate sono state, da una parte, l'evoluzione del settore e, dall'altra, l'utilizzo degli animali. Sotto il primo profilo, è stato evidenziato che, accanto al circo tradizionale, esiste oggi una forma di circo contemporaneo: come si legge nel rapporto Censis sopra citato, *"Il concetto e le prassi di "nuovo circo" vedono i loro primi passi negli anni '80, avviando la diffusione di un fenomeno artistico che, pur trovando le proprie radici sul patrimonio "classico" circense, ha inaugurato forme di spettacolo dal vivo di nuovo conio, anche sulla scia del consolidamento di nuovi codici artistici in altre attività dello spettacolo dal vivo (teatro e danza, in particolare) allargandone gli stilemi e offrendo lo spunto per la nascita del "teatro di strada", con effetti diversificati sui filoni circensi tradizionali presenti in Italia come in altri Paesi europei ed extra europei"*.

Sotto il secondo profilo, sono state rappresentate sia le posizioni a favore dell'utilizzo degli animali nei circhi sia le posizioni contrarie, che hanno fatto leva sugli aspetti riferiti alla vita e al benessere animale e al relativo rapporto con l'uomo, ma anche sugli aspetti relativi alla tradizione artistica.

Si segnala inoltre che il Ministero, in particolare attraverso la Direzione generale Spettacolo, svolge un costante monitoraggio del settore ed ha interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli operatori dei vari ambiti dello spettacolo.

All'esito delle analisi e delle valutazioni dell'Amministrazione, sono stati dunque elaborati i criteri di delega per il settore e di dettaglio per i sotto settori.

In particolare, con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche i decreti legislativi dovranno, da un lato, assicurare una razionalizzazione della *governance*, specificando i requisiti minimi che devono essere posseduti da tali soggetti, rafforzando le competenze e le responsabilità del Soprintendente e precisando, infine, le forme di controllo, di vigilanza e di eventuale commissariamento da parte del Ministero; dall'altro, i decreti dovranno specificare i criteri di assegnazione del finanziamento pubblico alle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di stimolare il miglioramento della qualità artistica dei programmi di spettacolo e dei risultati relativi alla gestione economico-finanziaria, ma anche al fine di favorire la realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica e il reperimento di ulteriori finanziamenti rispetto a quello statale. Con riguardo agli altri settori dello spettacolo, i decreti legislativi dovranno innanzitutto riordinare la disciplina di alcuni soggetti che operano stabilmente nel settore dello spettacolo (teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrali), razionalizzando gli spazi e le modalità di intervento del Ministero per i beni e le attività culturali. In secondo luogo, dovranno precisare le forme di finanziamento, le tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare domanda per ciascuno dei diversi settori, al fine di stimolare la massima pluralità, qualità e professionalità dell'offerta su tutto il territorio nazionale; specifiche disposizioni dovranno regolare, tra l'altro, le modalità e i criteri di estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee e provvedere alla revisione e razionalizzazione delle disposizioni relative al settore delle attività circensi, anche al fine di assicurare il definitivo superamento dell'utilizzo degli animali.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

L'iniziativa legislativa in esame è la conseguenza di specifiche segnalazioni da parte delle categorie interessate. L'Amministrazione si è avvalsa in generale dell'analisi presentata dai diversi uffici tecnici (strutture centrali e periferiche) nonché, in particolare, delle risultanze del lavoro del Gruppo di studio e di ricerca sulla disciplina dei rapporti tra pubblico e privato nel settore dei beni culturali, appositamente istituito con apposito decreto ministeriale al fine di approfondire i principali profili di criticità che caratterizzano la concreta dinamica dei rapporti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per la gestione, la valorizzazione, la fruizione e il finanziamento del patrimonio culturale. Il Gruppo di studio ha svolto periodiche riunioni con le Direzioni generali, i Segretariati regionali, i Poli museali, gli istituti dotati di autonomia speciale. Elementi informativi sono stati assunti da Federculture, dall'ANCI, dall'Associazione Nazionale Archeologi e Novamusa srl., Associazione degli antiquari d'Italia. Per quanto riguarda il partenariato, dalle consultazioni è emersa l'opportunità di incentivare la collaborazione pubblico privato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e coinvolgimento di una pluralità di soggetti, garantendo il bilanciamento tra interessi pubblici e interessi privati. Con riferimento ai servizi aggiuntivi, è emersa la necessità di garantire la qualità dei sei servizi offerti nel rispetto delle regole di mercato e di apertura agli operatori. In tema di circolazione è emersa l'esigenza di razionalizzare le procedure e di ridurre il numero degli uffici di esportazione aumentandone la specializzazione. Per quanto riguarda il demanio culturale, sono state raccolte istanze volte alla sua preservazione da parte di enti e associazioni operanti nel settore, sfociate anche in atti di sindacato ispettivo.

L'iter di definizione del decreto legislativo di recepimento si avvarrà necessariamente di consultazioni mirate con i potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Con riguardo all'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

La normativa è stata elaborata con il supporto dell'Ufficio legislativo del Mibac, della Direzione spettacolo dal vivo e del Consigliere giuridico del Ministro, che si sono periodicamente riuniti al fine di individuare le più opportune ed efficaci modalità di intervento per la razionalizzazione della disciplina dello spettacolo dal vivo.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

L'intervento normativo è stato elaborato con il supporto dell'Ufficio legislativo del Mibac, degli Uffici centrali e periferici maggiormente coinvolti, che si sono periodicamente riuniti al fine di individuare le più opportune ed efficaci modalità di intervento per la razionalizzazione della disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività di cui al presente comma, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato al settore dello spettacolo, prevedendo, tra l'altro, la riforma della gestione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche mediante regolamentazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei contributi e prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) revisione degli strumenti e delle procedure finalizzate ad incentivare la contribuzione economico-finanziaria dei privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, alle attività di cui al comma 1;

c) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

d) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

e) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la pubblicazione sui siti *internet* istituzionali delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

f) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario;

g) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

h) promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e com-

positori emergenti, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radio-televisive;

i) promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

l) promozione dell'integrazione e dell'inclusione attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo, con particolare attenzione per i contesti disagiati;

m) promozione della più ampia fruizione dello spettacolo e delle pratiche artistiche, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia;

n) individuazione, in sede di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario.

4. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati al fine di assicurarne la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri direttivi specifici:

a) definizione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire la massima qualità dell'offerta artistica e culturale e una gestione efficiente dal punto di vista economico-gestionale;

b) revisione delle modalità e dei requisiti per la nomina del sovrintendente e del direttore artistico, al fine di assicurarne la massima professionalità e competenza;

c) revisione dei poteri del sovrintendente, rafforzandone l'autonomia e precisandone le relative responsabilità;

d) revisione e rafforzamento delle funzioni di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, disciplinando, tra l'altro, i casi e le modalità di cessazione anticipata dell'incarico del sovrintendente per gravi responsabilità e inadempienze e disciplinando altresì le ipotesi di commissariamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e le modalità di esercizio della gestione commissariale;

e) revisione delle modalità di composizione e di funzionamento del consiglio di indirizzo, anche al fine di assicurare la massima competenza e professionalità dei relativi membri;

f) revisione delle forme e degli organi di controllo sulla gestione economico-finanziaria, anche al fine di assicurarne il rafforzamento e la razionalizzazione.

5. Ai fini del finanziamento pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono che attraverso decreti ministeriali, adottati sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avviene su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

a) qualità artistica dei programmi di spettacolo e risultati relativi alla gestione economico-finanziaria;

b) realizzazione di coproduzioni internazionali e nazionali per la promozione e la diffusione della cultura lirica;

c) capacità di reperire risorse da soggetti privati e ulteriori finanziamenti pubblici, rispetto al contributo statale, a sostegno dell'attività di spettacolo.

6. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) razionalizzazione e revisione dei criteri, dei requisiti, anche relativi al funzionamento degli organi statutari, e delle modalità di riconoscimento statale dei teatri nazionali, dei teatri di tradizione, dei teatri di rilevante interesse culturale, delle istituzioni concertistico-orchestrale e di eventuali altri soggetti che operano in maniera qualificata nel settore dello spettacolo, al fine di assicurare la promozione e il coordinamento delle attività culturali sul territorio nazionale;

c) precisazione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, delle forme di finanziamento, nonché delle tipologie di attività e di soggetti ammessi a presentare la relativa domanda per ciascuno dei settori di cui al presente comma;

d) previsione che, attraverso decreti ministeriali adottati sentito il Consiglio supe-

riore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri per il riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, precisando che l'assegnazione degli stessi avvenga su base triennale e tenuto conto dei seguenti profili di valutazione:

1) carattere pluriennale dei programmi delle attività;

2) valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) mobilità artistica e circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

e) revisione e riassetto della disciplina del settore delle attività musicali, anche al fine di assicurare:

1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

3) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

f) riordino della disciplina del settore della danza;

g) riordino delle disposizioni relative al settore delle attività circensi e dello spetta-

colo viaggiante e revisione delle stesse al fine di assicurare il parziale o totale superamento dell'utilizzo degli animali;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

i) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

l) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni inter-settoriali.

7. Al fine di fornire un supporto consultivo all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, i decreti legislativi di cui al comma 1 modificano la disciplina concernente il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione al Consiglio superiore dello spettacolo del potere di definire indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione e al riparto delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo, nonché del compito di svolgere consulenza e supporto, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, nell'elaborazione delle politiche di settore;

b) revisione della composizione del Consiglio superiore dello spettacolo prevedendo che lo stesso sia presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali e sia composto da quattordici professionalità rappresentative del settore dello spettacolo, di cui tre designate dalla Conferenza unificata.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato da rendere nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della

nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

10. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di beni culturali e del paesaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l'efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell'eccezione del patrimonio culturale e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l'alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche riformando e aggiornando la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e prevedendo che i decreti legislativi di cui al comma 1 autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad

adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l'attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l'acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l'implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell'uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la disciplina del regolamento di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali di natura regolamentare in materia;

n) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;

o) assicurare, per tipologie omogenee di procedimento, l'uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;

p) prevedere l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche al fine di permettere:

1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;

2) la confrontabilità dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze, attraverso la pubblicazione sui siti *internet* istituzionali di ciascuna amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti;

3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione al numero di procedimenti conclusi e al rispetto dei tempi previsti;

q) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi dei decreti legislativi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 4,00